

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CLXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2041
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2041
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche al regolamento per i biglietti di Stato, approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393. (2691) . . . . .	2041
PRESIDENTE . . . . .	2041, 2042
CASONI, <i>Relatore</i> . . . . .	2042
Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-63 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (2638) . . . . .	2042
PRESIDENTE . . . . .	2042, 2045, 2049
BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .	2042
FARINET . . . . .	2045
PESENTI . . . . .	2045, 2046
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	2046
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2053

La seduta comincia alle 9,15.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marotta.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico inoltre che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, l'onorevole Farinet sostituisce, per la seduta odierna, l'onorevole De Martino Carmine.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche al regolamento per i biglietti di Stato approvato col regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393. (2691).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche al regolamento per i biglietti di Stato approvato col regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393.

Prego il relatore, onorevole Casoni, di svolgere la sua relazione.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

CASONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, lo articolo 15 del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, demandava ad una commissione tecnica, istituita presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, l'esame dei biglietti circolanti nei casi dubbi o sospetti di falsità. Detta commissione ha, finora, eseguito l'esame dei buoni del Tesoro ordinari nei casi dubbî previsti dall'articolo 560 del regolamento di contabilità generale dello Stato, pronunciandosi sulla legittimità di essi.

Ritengo che il Governo abbia fatto bene a regolarizzare tale attività, giacché, nel modo secondo il quale è stata finora svolta, non ha nessuna base legislativa. Con il disegno di legge, che noi oggi esaminiamo, si vuole appunto regolarizzare tale situazione, dando una base giuridica a questa commissione, che ha l'incarico della verifica dei titoli di Stato, allo scopo di attribuire, ai pronunciati della suddetta commissione, piena efficacia probatoria in eventuali giudizi a carico degli autori di alterazioni o falsificazioni dei buoni del Tesoro.

Il presente disegno di legge, all'articolo 2, tende a normalizzare il criterio, finora incerto, seguito nella corresponsione della speciale indennità data ai cassieri a titolo di rimborso spese, come del resto a tutto il personale che interviene nelle operazioni di cernita dei biglietti, criterio improntato ad una certa liberalità, ma senza limiti precisi. Ora l'indennità viene fissata nella misura di lire 500 giornaliere, a titolo rimborso spese.

Credo perciò che tale disegno di legge possa essere senz'altro approvato in quanto esso viene a colmare una lacuna inammissibile quale è quella dell'esistenza di una commissione chiamata ad intervenire in operazioni senza averne i requisiti legali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendò di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Il compito di accertare la legittimità dei buoni ordinari del Tesoro dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 560 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, spetta alla Commissione tecnica presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello

Stato, istituita con l'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393.

(È approvato).

## ART. 2.

Al cassiere speciale, al controllore capo della Cassa speciale, al delegato della Corte dei conti ed al funzionario della Direzione generale del Tesoro che intervengono alle operazioni di abbruciamento dei biglietti di Stato logori, in esecuzione dell'articolo 43 del regolamento approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, compete il rimborso delle spese derivanti dalla natura delle operazioni stesse, nella misura di lire 500 giornaliere, ai sensi della legge 4 novembre 1950, n. 888.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-63 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali. (Approvato dal Senato). (2638).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-63 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali.

L'onorevole Bavaro, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BAVARO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame contiene un triplice ordine di provvedimenti: 1) proroga di un anno i contratti di appalto in corso, per le esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; 2) dà disposizioni integrative per la conferma degli esattori e ricevitori in carica; 3) detta norme per la formazione ed unificazione dei ruoli meccanizzati.

La proroga di un anno dei vigenti contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali, nonché delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette e delle rispettive tesorerie, scadenti il 31 dicembre prossimo venturo, è necessario, in quanto che le aziende non hanno ancora trovato uno stabile assetto economico

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

in conseguenza dell'alterato rapporto fra rendite e spese, determinato dalla guerra, dato che, mentre le spese e specialmente quelle di personale sono state rivalutate in misura talora superiore al mutato potere d'acquisto della moneta, al contrario, il gettito dei tributi non ha ancora raggiunto un adeguato e corrispondente incremento. Si aggiunga che le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, nella legge 4 novembre 1951, n. 1219, sulla determinazione del reddito imponibile dei fabbricati e nella legge 21 maggio 1952, n. 477, recentemente approvata al Parlamento sulla riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie *B* e *C-I* e sulla determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare e quelle relative al blocco delle aliquote dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni, e corrispondente addizionale provinciale, nonché dell'imposta di famiglia, hanno determinato uno stato di cose in base al quale non è possibile fare alcuna previsione, almeno per il momento, sul gettito dei suaccennati tributi per l'anno in corso e per quello prossimo.

In tale situazione, manca alle Amministrazioni statali e locali ed agli appaltatori ogni concreta base di previsione per determinare gli aggi ai fini del riappalto generale delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. Bandire le aste in tale situazione sarebbe stato inopportuno ed antieconomico, in quanto che i contratti della specie avrebbero dovuto tener conto di un'alea non facilmente determinabile, che non avrebbe quindi mancato di ripercuotersi sfavorevolmente a danno dei contribuenti, da un lato, determinando, dall'altro la diserzione dalle aste e l'assenza di aspiranti per le esattorie maggiormente onerose, specialmente in talune regioni dell'Italia meridionale e insulare.

Con la formazione dei prossimi ruoli per l'esercizio finanziario 1952-53 e con l'esame e la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'anno 1951 e per il 1952, scaturiranno elementi atti a localizzare e limitare l'alea contrattuale in modo da consentire una più esatta valutazione degli aggi esattoriali e ricevitoriali, con vantaggio dei contribuenti e della pubblica amministrazione, la quale verrà certamente a trovarsi con un limitatissimo numero di esattorie vacanti all'inizio del prossimo decennio 1954-1963. Conseguentemente, per effetto della proroga dei contratti in parola, viene confermato nel 1953 lo stesso aggio già stabilito per l'anno

1952, a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 143, ed estesa l'efficacia delle cauzioni in atto, a tutto il periodo della proroga medesima.

Anche il secondo ordine di provvedimenti, cioè le nuove disposizioni per le conferme degli agenti della riscossione in carica sono ispirate all'anormale situazione di fatto determinatasi per effetto della guerra e del dopoguerra. L'Istituto della conferma sancito dalla legge sulla riscossione del 1892 conservato dalle successive disposizioni legislative, trova, nel provvedimento in esame, una disciplina meglio aderente all'attuale stato di fatto ed alla situazione delle aziende esercenti i servizi della riscossione.

Sostanzialmente, l'Istituto della conferma è rimasto pressoché inalterato. Soltanto che le norme in vigore sono state integrate con due correttivi: l'uno in diminuzione e l'altro in aumento a miglior difesa degli interessi dei contribuenti e delle aziende suaccennate, che svolgono, con buoni risultati, nella generalità dei casi, un servizio pubblico d'importanza fondamentale. Dispone, infatti, l'articolo 3 che, ove l'esattoria abbia raggiunto nell'anno 1951 un incremento di carichi di almeno quaranta volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinarsi dal Ministero delle finanze, sentita un'apposita commissione consultiva istituita con decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, ai fini della integrazione d'aggio a favore delle esattorie per gli anni 1944-1949. Nel caso inverso, che cioè gli attuali esattori si trovino nella impossibilità di gestire con l'aggio stabilito dal contratto di appalto, possono, nella domanda di conferma, chiedere un aumento dell'aggio indicandone la misura minima ed allegando la necessaria documentazione. Detto aumento dell'aggio (articolo 4) viene concesso dal Ministero delle finanze, sentita la suaccennata commissione e non può superare la misura del quaranta per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72 per cento. Detto articolo 4, però, prevede anche l'ipotesi che l'insufficiente incremento dei carichi o l'aumentata difficoltà della riscossione giustifichino un maggiore aumento; consentendo in tal caso che la misura massima dell'aggio possa essere elevata sino all'8,50 per cento per il solo quinquennio 1954-1958, salva revisione per il successivo quinquennio, per riportarlo alla misura massima del 6,72 per cento con facoltà di rescissione del contratto.

L'articolo 5 prevede, nell'ipotesi di esattorie non collocate nei modi normali, il con-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

ferimento d'ufficio di dette esattorie da parte del Ministero delle finanze, per la durata di un quinquennio o di un decennio; in tal caso la misura massima dell'aggio può raggiungere, ma non superare, il dieci per cento.

Le altre disposizioni concernenti il conferimento delle ricevitorie provinciali, la limitazione del diritto alla conferma dei cessionari, il limite della cauzione per la richiesta di rescissione del contratto alla scadenza del primo quinquennio e le norme per la prestazione delle cauzioni mediante la polizza fideiussoria, sono sufficientemente chiare per cui non meritano alcun cenno illustrativo.

Meritevole di rilievo è invece l'articolo 9 del disegno di legge, secondo il quale l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro costituisce, a tutti gli effetti, irregolarità ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, e ciò ai fini della decadenza dell'esattore medesimo. Trattasi di una disposizione intesa ad una migliore tutela sociale degli impiegati esattoriali la cui opportunità è ovvia.

Veramente, dal complesso delle norme in esame, e da quelle preesistenti nel testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, riguardanti il riappalto delle esattorie, rilevasi una lacuna relativa alle esattorie che non possono essere gestite con l'aggio massimo del 10 per cento, né in regolare appalto, né in delegazione governativa, come si è talora verificato in questi ultimi anni, specialmente nell'Italia meridionale. Tuttavia, detta lacuna non è meritevole di speciale rilievo, essendo ovvio che in tale ipotesi, per assicurare il funzionamento delle esattorie, a complemento delle insufficienti norme contenute nel testo unico predetto, sono applicabili, caso per caso, ai delegati governativi, le disposizioni del diritto comune, giusta i principi sanciti dall'art. 12 delle pre-leggi e precisamente quelle contenute nel Codice civile riguardanti gli istituti del mandato e della locazione d'opera, sui quali è modellato quello della Delegazione governativa medesima.

Particolare importanza rivestono le norme innovative all'attuale ordinamento negli articoli 10 e successivi, riguardanti la meccanizzazione dei ruoli. Trattasi di un aggiornamento della legislazione in materia, suggerita dal progresso della tecnica, nel campo delle macchine contabili, che non poteva continuare ad essere ignorata dall'Amministrazione fi-

nanziaria, in uno dei suoi settori più delicati ed importanti. Detta meccanizzazione giunge opportuna nel momento in cui per effetto della legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, e di quelle successivamente emanate o in corso di esame da parte del Parlamento, gli Uffici distrettuali delle imposte sono chiamati a nuovi e maggiori compiti. E tale opportunità è confortata da un periodo di sperimentazione compiuto da alcune tra le più importanti ed apprezzate aziende esattoriali, per cui il buon esito della meccanizzazione stessa rappresenta un dato di fatto che può ritenersi ormai acquisito.

Le norme concernenti la formazione meccanografica dei ruoli mirano quindi, da un lato, ad alleggerire gli Uffici distrettuali delle imposte di un compito particolarmente gravoso, specialmente in taluni periodi dell'anno, e dall'altra a fornire agli agenti della riscossione un titolo che per le modalità ed i controlli ai quali è soggetto presenta un maggiore coefficiente di precisione, facilitando gli adempimenti delle esattorie, specialmente per quanto concerne il caricamento dei ruoli sulle schede, la formazione delle cartelle da notificarsi ai contribuenti, ecc.

Per un migliore adeguamento degli impianti di meccanizzazione alle effettive esigenze delle esattorie delle imposte dirette, il disegno di legge prevede la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esattori delle imposte dirette, previo un contributo degli stessi sia nelle spese d'impianto sia a quelle di esercizio. Naturalmente, detti consorzi agiscono quali concessionari dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alla vigilanza della medesima. In conformità alle disposizioni contenute nel citato testo unico della legge sulla riscossione delle imposte, che hanno dato costantemente buona prova, la risoluzione delle controversie, che possono sorgere tra gli enti impositori ed il consorzio, saranno risolte ai sensi dell'articolo 100 del testo unico medesimo e cioè in prima istanza dall'Intendenza di finanza ed in grado di appello dal Ministero; ciò che non esclude l'esperimento della ordinaria via giudiziaria.

Le spese per il funzionamento del consorzio vengono fronteggiate, oltre che con appositi contributi da parte degli esattori, come si è precedentemente accennato, con quelli degli enti impositori, nonché con i proventi derivanti dalla esecuzione di altri lavori meccanografici per conto di terzi e con l'arrotondamento dei tributi, per eccesso, al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso è posto in riscossione.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

Per una migliore utilizzazione dei centri meccanografici nel periodo di inattività, cioè intercorrente fra la formazione dei ruoli principali e quelli di seconda serie, è prevista la utilizzazione di essi oltre che per lavori per conto di terzi, anche per lavori statistici per conto dello Stato, mediante apposito compenso da determinarsi, caso per caso, di comune accordo.

Nessuna particolare illustrazione meritano le altre norme di dettaglio, contenute nel disegno di legge in esame, il quale pertanto merita approvazione da parte della nostra Commissione.

Comunico, infine, che la I Commissione permanente (Interni) ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**FARINET.** Debbo fare qualche obiezione a quanto ha detto l'onorevole relatore circa la conferma degli attuali agenti. Già per due volte, ed ogni volta per un periodo decennale, si sono confermati gli esattori in seguito agli eventi di guerra, per cui la conferma automatica si rese necessaria. Ora, prima di addvenire ad una nuova conferma, ritengo sarebbe opportuno tenere presenti le mutate condizioni sopravvenute nel corso di questi ultimi lustri. Nella Val d'Aosta, ad esempio, le misure dell'aggio variano dal 3,93 al 8,32 per cento. Abbiamo già insistito perché sia esaminata la possibilità di giungere ad una perequazione; anzi, a suo tempo, avevamo chiesto che venisse affidato tale servizio all'ente Regione che avrebbe provveduto a ridurre ed a unificare gli aggi che attualmente sono in uno stridente contrasto sia tra comuni vicini sia per mutate condizioni fiscali. Il Ministro ci ha prospettata l'impossibilità giuridica di affidare tale servizio ad un ente pubblico: ma vorremmo almeno che non si addivenisse ad un ulteriore rinnovo senza un appalto perché indubbiamente questo porterebbe ad una riduzione e ad un equilibrio degli aggi.

Nel disegno di legge è bensì detto che il prefetto emette il provvedimento « sentito l'intendente di finanza, il consorzio, il comune » ma vorrei sapere cosa fa il prefetto se l'intendente di finanza, o il comune o il rappresentante consorziale dà parere contrario. Invece nella legge dell'ottobre 1932 era detto « su conforme parere »; il che è ben diverso.

Nell'attuale disegno, per vero, è detto che, ove l'esattoria abbia raggiunto nel 1951 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è

consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinarsi dal Ministero per le finanze, sentita la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 687. Ma questa commissione è composta da funzionari del tesoro, dal rappresentante degli esattori, dal personale delle esattorie, ecc. Ritengo almeno che occorra sentire le due parti e chiamare a far parte della commissione anche i rappresentanti dei comuni e dei consorzi. Non si può non tenere presente, infatti, che in molti comuni, come ad esempio nella Val d'Aosta, le entrate sono moltiplicate fortemente non tanto per aumento a carico dei vecchi iscritti (per lo più piccoli contribuenti) ma per iscrizioni nuove di contribuenti vistosi — (data l'industrializzazione della zona) — che da soli uguagliano se non superano il carico di tutti gli altri. Esazione quindi facilitata e semplice anche che per sviluppate vie di comunicazione, esazione inoltre anche sicura perché non si conoscono nella regione contribuenti morosi.

Ritengo, pertanto, che solo l'appalto possa aggiornare gli aggi alle nuove situazioni che si sono determinate e garantire i contribuenti da un aggio che nelle mutate condizioni è indubbiamente eccessivo. Insisterei quindi perché alla riduzione dell'aggio si addivenga attraverso l'appalto e non attraverso commissioni.

**PESENTI.** Io e i colleghi della mia parte politica siamo contrari, in linea di massima, a questo sistema e ciò per una questione di principio. Quando nell'articolo 2, così come negli altri articoli, si parla di esattori che possono chiedere la conferma per un decennio, bisognerebbe stabilire se questa conferma sia già autorizzata dalla presente legge o se l'esattore possa soltanto chiedere conferma per la eventualità di una concessione decennale della gestione. Bisogna vedere, cioè, se questo provvedimento sia limitato per ora alla proroga annuale che stabilisce la facoltà — ma non il diritto — di una conferma decennale, oppure se questo diritto sia implicitamente confermato.

In questo ultimo caso, tutto si limiterebbe a dare facoltà al Ministro delle finanze di prorogare per un decennio la concessione della gestione. Ed è contro questo principio che noi ci poniamo.

Anche per quanto riguarda la meccanizzazione dei ruoli, se in linea tecnica si tratta di una cosa alla quale noi siamo favorevoli, dobbiamo muovere obiezioni al fatto che essa venga affidata a privati. Evidentemente il

costo di questa meccanizzazione, che implica anche problemi di occupazione e di altri problemi collaterali, non potrà non gravare sullo Stato. Perché, allora, lo Stato non assume direttamente la gestione del servizio o tramite la gestione di un istituto parastatale?

Per questi motivi, noi esprimiamo parere contrario alla approvazione del presente disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Pesenti ha sollevato una questione di fondo per quanto si riferisce al sistema di riscossione delle imposte; se sia, cioè, più conveniente il sistema esattoriale o il sistema di riscossione diretta da parte dello Stato. Io debbo subito dire che la esperienza pratica ha portato in me la persuasione che la forma esattoriale di riscossione sia da preferire a quella diretta, sotto due profili: sotto quello economico perché una organizzazione che riuscisse ad essere così capillare da arrivare in tutti i comuni del nostro Stato certamente costerebbe molto di più di quanto non venga a costare la riscossione esattoriale.

PESENTI. Non ne capisco il perché.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se lei mi lascia parlare, onorevole Pesenti, sarò in grado di spiegargliene il perché.

Una gestione diretta verrebbe a costare molto di più; prima di tutto perché — specie nei piccoli centri — la struttura della riscossione esattoriale appartiene ad una forma di prestazione d'opera prevalentemente familiare con un reddito medio che può essere, e spesso è, inferiore alla spesa che si dovrebbe sopportare per mantenere *in loco* un funzionario dello Stato regolarmente inquadrato nelle nostre tabelle. In secondo luogo; perché la riscossione esattoriale, essendo fondata sul principio della responsabilità dell'esattore per l'obbligo del non riscosso per riscosso, comporta una maggiore diligenza da parte dell'esattore stesso nei confronti di quella che si può esigere da parte del funzionario.

Lo vedo per l'esperienza che ho circa la riscossione dei canoni di abbonamento dell'imposta sull'entrata che è estremamente laboriosa ed onerosa per il contribuente. Nello stesso tempo, questo tipo di riscossione indiretta è insoddisfacente perché il funzionario quando ha adempito a certe formalità di carattere esteriore fissate dalla legge sente di aver compiuto il proprio dovere e in un certo senso lascia correre. L'esattore, invece, che è personalmente interessato, ha pazienza, aspetta magari il momento opportuno e riesce quasi sempre ad ottenere il pagamento dell'imposta.

Quindi, minore costo e minore perdita sono, a mio parere, ragioni sufficienti per giustificare l'attuale struttura organizzativa dello Stato in questo campo.

PESENTI. Ma le ricevitorie postali, ad esempio, come funzionano?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Pesenti, il fatto è che quando il contribuente non effettua il versamento, chi interviene lo deve fare secondo le norme generali della riscossione delle imposte o dei canoni patrimoniali. Altrimenti ci vuole il decreto del pretore, l'ufficiale giudiziario per eseguire le operazioni, la esecuzione, ecc. ed il costo è così elevato che tante volte non vale neanche la pena di effettuare simili operazioni. L'esattore, invece, ha pazienza, aspetta il contribuente fino al momento in cui egli possa pagare. Basta aver vissuto qualche tempo in campagna nelle zone di piccola proprietà per rendersi conto che l'esattore è un pò il banchiere del piccolo contribuente. Debbo dirle, onorevole Pesenti, per mia esperienza personale, che nella mia provincia, ad esempio, il contadino generalmente ha qualche soldarello liquido in ottobre quando si fanno le fiere e si vende il formaggio. Se si applicasse rigorosamente la legge, togliendogli di forza il denaro da lui dovuto nel mese di marzo, noi graveremmo sul contribuente molto di più di quanto non faccia l'esattore che, conoscendo con chi deve operare, aspetta il momento opportuno e gli fa pagare l'imposta in un periodo di tempo in cui ciò non costituisce pregiudizio per la sua attività.

C'è poi un altro punto importante da esaminare, ed è il costo di gestione. Questo è un punto sul quale abbiamo il dovere di intrattenerci per valutare se non sia possibile ottenere un costo minore. A questo riguardo sono particolarmente importanti le osservazioni fatte dall'onorevole Farinet che ha ricordato la situazione della Val d'Aosta dove per condizioni particolari c'è stata una rapida evoluzione economica. Ma debbo precisare che è sano criterio quello secondo cui, dovendo prendere un provvedimento di carattere generale, si tenga conto della « situazione media » quale essa si presenta nel territorio nazionale e chiederci che cosa avverrebbe se mettessimo all'asta tutte le esattorie. Ho qui davanti a me (potrei leggere dettagliatamente, ma sarebbe certo troppo lungo) uno schema degli aggi medi contrattuali del decennio 1943-52. Lo schema è molto interessante perché esso dimostra come mano a mano che si procede dal nord al sud, l'aggio medio va aumentando e nelle

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

regioni del sud, nelle regioni cioè più povere, l'aggio medio arriva al limite dell'aggio massimo consentito dalla legge che era, nel 1942, del 6,72 per cento. Se noi oggi mettessimo all'asta tutte le esattorie, avremmo, probabilmente, una situazione di questo genere: alcune limitate esattorie delle zone più ricche potrebbero essere assunte ad aggio minore, ma certamente le esattorie delle zone più povere sarebbero assunte ad un aggio superiore. E questa è, oltretutto, una esperienza che ci deriva proprio dal fatto che nel periodo più difficile dell'immediato dopoguerra, quando la riscossione delle imposte dirette era per ovvie ragioni ridotta, l'amministrazione dello Stato si è trovata di fronte a questo fatto incontrovertibile: che nelle zone più povere l'esattore, valendosi del diritto previsto nel contratto esattoriale, per lo più abbandonava le esattorie obbligando l'amministrazione a trovare la possibilità di collocarle (e qui vorrei appellarmi alla memoria dell'onorevole Pesenti, a quel tempo ministro) ad aggio contrattuale superiore a quello della precedente gestione con possibilità di arrivare, in base all'addizionale d'aggio dell'epoca fino al 14-15 per cento, sia pure per un limitato periodo di tempo. Lavorando anno per anno su queste situazioni anormali siamo riusciti a riportarci verso una situazione economicamente normale. E in questo momento l'aggio massimo è del 10 per cento per un limitatissimo numero di esattorie, mentre quasi tutte le esattorie hanno aggi che si aggirano, comprese le integrazioni di aggio previste fino al 31 dicembre 1952, fra il 3 e l'8 per cento.

A questo scopo è servita la possibilità di collocare gruppi di esattorie in modo che l'esattore, in generale, fa una media tra le diverse esattorie riuscendo a mantenere un incasso, anche per i comuni meno fortunati, entro limiti accettabili e sopportabili.

Se noi facessimo tutte le aste, avremmo certamente una accentuazione delle dispersioni degli aggi con gravi ripercussioni nelle zone più povere.

Voglio ricordare a questo proposito il caso della Cassa di risparmio delle Calabrie la quale ha dovuto ad un certo momento denunciare tutti i suoi contratti di esattorie, che sono una ventina, perché non riusciva a coprire le spese di gestione. Ebbene, in quel caso con l'intervento dell'amministrazione, che ha cercato di rendere più facile la situazione di cassa della Cassa di risparmio e con l'intervento degli stessi funzionari che hanno accettato condizioni di lavoro inferiori al contratto

nazionale, noi abbiamo potuto di nuovo collocare le esattorie con un aggio accettabile. Se diamo all'asta queste venti esattorie (che riguardano poi, generalmente, quei famosi comuni di cui leggiamo nei giornali che non hanno soldi per pagare gli stipendi) esse certamente andrebbero deserte o bisognerebbe collocarle ad un aggio troppo elevato.

Posso anche ricordare il caso della Cassa di risparmio di Firenze la quale ad un certo momento denunciò un gruppo di esattorie da essa gestite perché erano non utili. Noi siamo riusciti a ricollocarle presso la stessa Cassa di risparmio alle precedenti condizioni perché abbiamo detto che se denunciavano le «cattive» noi avremmo tolto loro anche le «buone». E così anche in questo caso, poggiando sul criterio della «media», abbiamo potuto ottenere di mantenere gli aggi entro limiti normali.

Se noi, perciò, guardiamo il problema dal punto di vista generale senza osservare situazioni particolari, dobbiamo concludere che il sistema migliore di tutti è quello proposto nella legge che avete davanti a voi.

Cosa dice questa legge? Confermiamo le esattorie agli aggi del 1943 che non sono quelli praticati in questo momento come nel caso ricordato dall'onorevole Farinet del comune di Villeneuve e che non può essere accettato, in quanto è un aggio che risente delle maggiorazioni concesse nel dopoguerra. Con la nuova legge il limite massimo torna ad essere quello della legge del 1942 che era del 6 per cento più l'aumento del 12 per cento (su detto 6 per cento) portato dalla legge del 1933.

Quindi, il 6,72 per cento. Però per quelle esattorie le quali abbiano avuto un incremento nel gettito di oltre quaranta volte rispetto al carico del 1943 e che hanno avuto quindi un progresso economico notevole nel decennio che si prende in considerazione, interviene l'Amministrazione (e questo spiega perché quella famosa commissione non è una commissione paritetica, ma una commissione di funzionari dei diversi rami dell'Amministrazione che sono interessati alla sorveglianza delle gestioni comunali) per stabilire l'aggio rispondente al nuovo carico tributario.

Se l'esattore accetterà l'aggio così stabilito gli verrà fatta la conferma; se non accetta, si passerà all'asta, aprendo quel concorso auspicato dall'onorevole Farinet.

Come tutte le cose di questo mondo, che debbono operare, per giunta, su una grande massa, non si potrà pretendere che questa legge risolva con eguali criteri di giustizia tutte le situazioni individuali. Però è certo che la grande media delle situazioni sono

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

risolte dalla impostazione di questo problema. Debbo richiamare l'attenzione dei colleghi che hanno qualche dubbio sulla sostanza della legge, su qualche dubbio che io stesso ho avuto quando ho cominciato ad occuparmi di questo provvedimento, quali ad esempio questi fatti: uno storico e l'altro giuridico. Il primo, quello storico, è che da quando abbiamo l'unità dello Stato italiano, il sistema della riscossione esattoriale è sempre stato decennale ed è stato prorogato. Con una formula o con un'altra, dal 1872 in poi ogni qualvolta è scaduto il contratto decennale ne è sempre stata proposta ed accettata la riconferma. La ragione non è trascurabile poiché nella fissazione dell'aggio incide certamente un calcolo di convenienza da parte dell'esattore il quale deve, nei dieci anni, ammortizzare tutte le spese di impianto, ove ce ne sia bisogno, e includere il rischio di restare disoccupato assieme ai membri della famiglia. Se non ha la prospettiva della riconferma egli tende ad avere naturalmente un aggio notevolmente superiore; mentre se ha la tranquillità o la aspettativa giuridica di una proroga del contratto le sue condizioni sono limitate alla copertura delle spese, più quel minimo di utile che il gestore richiede quale corrispettivo del suo lavoro. E l'aspettativa giuridica c'è ed è giusto che ci sia. Se voi andate a guardare tutte le nostre leggi in materia di riscossione trovate sempre il principio della aggiudicazione decennale.

È questa la prima volta che non si ripete. Ricordo che il testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 sulla riscossione delle imposte dirette all'articolo 3, penultimo comma, dice: « Agli esattori in carica i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio, il prefetto su conforme parere, ecc. ecc. .... concederà con provvedimento da emanarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo, la prosecuzione dell'appalto per il futuro decennio purché le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente, ecc. ... ».

In sostanza abbiamo una legge organica che dà un diritto al rinnovo o per lo meno una forte aspettativa giuridica. E anche questa non è stata una delle ultime ragioni che hanno indotto il Ministro a proporre la legge oggi al vostro esame. Io credo che vi sia un solo punto della legge che può essere opportunamente discusso. Ed è quello toccato dall'onorevole Farinet quando egli ha ricordato che in un solo decennio, per il rinnovo occorre il conforme parere delle amministrazioni comunali, delle Intendenze di finanza e dell'Am-

ministrazione finanziaria cioè a dire il parere conforme di un gruppo di interessati. Questo avvenne soltanto nel 1922 perché negli altri decenni si è sempre parlato di parere non vincolante.

Abbiamo preferito ritornare a questa situazione per questo decennio, al sistema cioè del parere necessario ma non vincolante da parte dei diversi organi, perché abbiamo costruito questa conferma non soltanto come un diritto da parte dell'esattore ma l'abbiamo anche concepita come una serie di obblighi a carico dell'esattore stesso che si fondano sull'ipotesi che la grande parte degli esattori abbiano la loro conferma alle presenti condizioni di gestione. Intendo riferirmi agli obblighi fatti all'esattore di concorrere alle spese per la meccanizzazione dei ruoli. Non c'è dubbio che l'esattore ricaverà qualche vantaggio dalla meccanizzazione dei ruoli, non fosse altro che di avere dei ruoli più facilmente leggibili, vantaggio che peraltro non può ritenersi grandissimo, tale cioè da giustificare la pretesa di porre a suo carico l'ammontare di una parte delle spese. Però, mettendo a suo carico una parte delle spese per la meccanizzazione, abbiamo inteso dire all'esattore che questo rappresenta un poco il prezzo per il rinnovo decennale. Bisogna anche, allora, in qualche modo configurare più decisamente l'aspettativa o il diritto dell'esattore per la sua conferma e non permettere che la conferma possa essere legata ad una valutazione di parte che non sia sottoposta ad una superiore valutazione dell'Amministrazione.

Ecco perché si riconosce il diritto alla conferma. È una funzione specifica del prefetto, su parere dell'amministrazione comunale, dell'Intendenza di finanza e dell'Amministrazione finanziaria. Il prefetto vaglierà le opposizioni, le osservazioni fatte dall'amministrazione comunale e se queste osservazioni sono tali da mettere in essere una delle incompatibilità, per cui secondo la legge fondamentale della riscossione non vi può essere affidamento della riscossione esattoriale, accetterà il suo decreto negativo.

Dice l'onorevole Pesenti (mi pare di avere capito così): perché avete voluto affidare la meccanizzazione ad una amministrazione privata?

Mi pare che qui bisogna essere chiari. La meccanizzazione non viene affidata per legge ad una fornitura privata. Dice la legge che è la stessa Amministrazione finanziaria a delegare ad un consorzio, da farsi tra gli esattori in carica, la esecuzione della meccanizzazione. Perché anche qui abbiamo preferito fare



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

l'esperimento prima con questa struttura piuttosto che mettere a carico dell'amministrazione pubblica tutta la organizzazione della meccanizzazione. E i motivi sono evidenti. Vi potrebbe essere un pericolo, affidando a privati la formazione dei ruoli, ed è il pericolo della infedeltà o della violazione del segreto di ufficio. Ma la legge stabilisce che spetta alla Amministrazione tutta la parte che riguarda il controllo e la sorveglianza della formazione dei ruoli secondo quella struttura che abbiamo prevista. Infatti vi è una organizzazione fatta da funzionari dell'Amministrazione che dirige tutte le attività dal centro. È solo la parte esecutiva che viene affidata al privato. E credo che sia opportuno che si faccia in questo modo, perché si tratta di macchine estremamente delicate che possono essere facilmente guastate, ecc. Purtroppo vediamo che spesso volte si assume, ad esempio, del personale con funzioni tecniche e poi si vede in pratica che le sue capacità tecniche non esistono mentre il suo acquisito stato giuridico gli dà il diritto di continuare ad esercitare queste funzioni.

Così, se assumiamo degli operatori per questi servizi e vediamo in pratica che essi non vanno bene, arrischiamo di affidare loro un patrimonio di molte centinaia di milioni con la possibilità di vederlo rovinato.

Il sistema che abbiamo seguito si fonda su questo: la parte di concetto viene riservata all'Amministrazione; la parte esecutiva viene affidata al personale privato in maniera da avere un funzionamento più rapido e una struttura meno pesante.

Si aggiunga un'altra considerazione: poiché la formazione dei ruoli occupa queste macchine soltanto per un numero limitato di mesi all'anno (perché nel migliore, o peggiore, dei casi tra ruoli principali e ruoli suppletivi le macchine lavorano non più di quattro o cinque mesi) un'amministrazione privata può procurarsi un utile lavoro che serve a diminuire le spese di incidenza generali, mentre lo Stato potrebbe trovarsi in imbarazzo perché, come avviene in altri settori, dove direttamente interviene l'Amministrazione, l'attività di cui trattasi non impegna continuamente il pieno regime delle macchine.

È un complesso di ragioni che consigliano di fare l'esperimento nei termini proposti che potrà dimostrare in pratica se sorgeranno degli inconvenienti che noi fin da ora, attraverso lo studio accurato e diligente del problema, pensiamo non dovrebbero aver luogo.

Ecco, in breve, i motivi che consigliano il Governo ad insistere perché la legge sia presa in considerazione ed approvata.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla lettura degli articoli che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## TITOLO I.

*Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali conferma in carica degli esattori e ricevitori provinciali per il decennio 1954-63.*

## ART. 1.

I contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali per il decennio 1943-1952 sono prorogati al 31 dicembre 1953: le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni sono estese a garantire i contratti anzidetti per tutto il periodo della proroga.

Per l'anno 1953 si applica lo stesso aggio già stabilito per il 1952 a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 143.

Il nuovo decennio di appalto per le ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette avrà inizio col 1° gennaio 1954 e terminerà con il 31 dicembre 1963.

*(È approvato).*

## ART. 2.

Gli esattori in carica che intendano chiedere la conferma per il decennio 1954-1963, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 9 dell'articolo 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, devono presentare domanda entro il perentorio termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, allegando un elenco dei carichi avuti in riscossione negli anni 1950 e 1951.

Tale disposizione è applicabile anche alle esattorie che, già soggette a soppressione ai sensi dell'articolo 1, comma quarto, della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono state, in applicazione dei provvedimenti successivi, confermate anche per il quinquennio 1948-1952.

Gli esattori, che si trovino nell'impossibilità di gestire con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso, possono, nella domanda di conferma, chiedere un aumento dell'aggio, indicandone la misura minima ed allegando la necessaria documentazione.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

Gli esattori nominati per asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952 possono chiedere la conferma per il decennio 1954-1963 sulla base dell'aggio contrattuale attribuito alle esattorie all'inizio del decennio 1943-1952.

Non possono chiedere aumento di aggio gli esattori subentrati per cessione approvata con decreto di data posteriore alla pubblicazione della presente legge, salvo il caso di cessioni avvenute nei confronti del coniuge o dei discendenti.

(È approvato).

## ART. 3.

Nel caso che la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso ed in confronto del richiedente non sussistano motivi di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti ed altri derivanti dalla carica di membri delle Assemblee regionali e non sia intervenuto, da parte del Ministro per le finanze, decreto di esclusione dal conferimento a mente dello ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il Prefetto, sentiti l'intendente di finanza, l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette, il comune o la rappresentanza consorziale, emette il provvedimento motivato di conferma.

Ove, peraltro, l'esattoria abbia raggiunto nel 1951 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinarsi dal Ministero per le finanze, sentita la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

Nel caso previsto al comma precedente, lo esattore, che non intenda accettare la conferma, deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

(È approvato).

## ART. 4.

Nel caso che la conferma venga chiesta con aumento dell'aggio contrattuale in corso, il Prefetto trasmette la domanda al Ministero delle finanze, che decide in merito insindacabilmente, con facoltà di negare la conferma qualora la richiesta di aumento d'aggio non risulti giustificata.

L'aumento, sentita la Commissione di cui al precedente articolo, non può essere consentito in misura superiore al quaranta per cento dell'aggio stabilite nel contratto in corso, col massimo del 6,72 per cento.

Qualora, però, l'insufficiente incremento di carichi o l'aumentata difficoltà della riscossione lo giustifichino, la misura massima dello aggio può essere elevata sino all'8,50 per cento per il solo quinquennio 1954-1958: per il quinquennio 1959-1963, l'aggio sarà soggetto a revisione in diminuzione e non potrà, in ogni caso, superare il 6,72 per cento, con facoltà di rescissione del contratto.

La cessione di esattorie, che a norma del presente articolo abbiano avuto aumento di aggio, non può essere consentita nel corso del quinquennio 1954-1958, salvo l'eccezione prevista nel quinto comma dell'articolo 2 nei confronti del coniuge o dei discendenti.

Si applicano per le conferme regolate dal presente articolo le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

(È approvato).

## ART. 5.

Le esattorie, che al 28 febbraio 1953 non siano state confermate, sono conferite nei modi normali.

Le operazioni di asta per il conferimento delle esattorie, per le quali la conferma non sia stata chiesta, o, se chiesta, non sia stata concessa, potranno essere compiute entro termini abbreviati a norma del secondo comma dell'articolo 12 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, anche indipendentemente da richiesta del comune o del consorzio.

È in facoltà del Ministro per le finanze di provvedere, con proprio decreto, al conferimento di ufficio delle esattorie non collocate nei modi normali, stabilendo la durata — quinquennio o decennio — del conferimento stesso e la misura dell'aggio, la quale non può superare il dieci per cento.

(È approvato).

## ART. 6.

Le norme degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, concernenti la facoltà di chiedere la conferma; il termine per presentare la domanda relativa; la misura massima dello aumento di aggio; la facoltà di negare la conferma quando l'aumento richiesto non risulti giustificato; la riduzione e revisione in diminuzione dell'aggio, si applicano anche ai ricevitori provinciali.

Le domande di conferma per le ricevitorie provinciali sono presentate al Ministro per le finanze, che emette i provvedimenti relativi sentiti il Prefetto e l'Amministrazione provinciale.

(È approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

## ART. 7.

Il limite di un milione, previsto per la richiesta di rescissione del contratto alla scadenza del primo quinquennio, è elevato a cinquanta milioni.

(È approvato).

## ART. 8.

Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fideiussoria prevista circa la misura e le modalità, dalla legge istitutiva e dalle modifiche successive e le disposizioni circa la riduzione della misura della cauzione valide per il decennio 1943-1952, sono applicabili anche alle gestioni di esattorie e ricevitorie provinciali per il decennio 1954-1963.

Il Ministro per le finanze stabilirà con propri decreti quali istituti ed enti sono autorizzati ad emettere polizze fideiussorie.

(È approvato).

## ART. 9.

L'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro costituisce a tutti gli effetti irregolarità ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, e la decadenza può essere pronunciata dal Prefetto su proposta del competente ispettorato del lavoro.

(È approvato).

## TITOLO II.

*Meccanizzazione dei ruoli.*

## ART. 10.

I ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, sono compilati con sistemi e mezzi meccanici, a schede perforate.

(È approvato).

## ART. 11.

Il Ministro per le finanze con propri decreti:

a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli meccanizzati, da osservarsi dagli uffici finanziari, dagli enti impositori e dagli enti esattori;

b) determina la sede dei centri presso i quali si procede alla compilazione meccanica dei ruoli e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro;

c) fissa, per ciascun distretto di ufficio delle imposte, la data di attuazione del sistema meccanografico.

(È approvato).

## ART. 12.

La meccanizzazione dei ruoli è effettuata, per tutto il territorio della Repubblica, dall'Amministrazione finanziaria e può da questa essere affidata in concessione a un consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, da costituirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze. Con lo stesso decreto è approvato lo Statuto del Consorzio.

Alla concessione del servizio ed all'approvazione della relativa convenzione con il Consorzio obbligatorio provvede con proprio decreto il Ministro per le finanze.

(È approvato).

## ART. 13.

Alle spese per l'impianto e per la gestione dei centri meccanizzati si provvede:

a) con un contributo da corrispondersi, una volta tanto, da tutte le esattorie, in base all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1952 di ciascuna esattoria;

b) con un contributo annuo di esercizio, da corrispondersi dalle esattorie, che hanno in riscossione ruoli meccanizzati, in misura percentuale all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli medesimi;

c) con un contributo degli enti impositori nella misura di centesimi 50 per ogni mille lire di carico — al netto degli aggi — iscritto nei ruoli meccanizzati, da trattenersi dagli esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;

d) con le entrate provenienti dall'esecuzione di lavori meccanografici per conto di terzi;

e) con il provento di cui all'articolo seguente.

Quando il servizio di meccanizzazione sia gestito direttamente dall'Amministrazione finanziaria, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) è determinato dall'Amministrazione stessa.

Nel caso di concessione del servizio al Consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 12, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) è stabilito con deliberazione del Consorzio stesso, da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Lo Statuto del Consorzio regola i rapporti tra il titolare uscente di una esattoria ed il nuovo titolare, per quanto riguarda sia i risultati di gestione, sia i contributi specificati nel comma precedente.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

Gli enti impositori forniscono ai centri meccanizzati le schede necessarie all'impianto ed all'aggiornamento, nonché gli stampati occorrenti.

(È approvato).

## ART. 14.

A decorrere dai ruoli compilati con sistema meccanografico, che andranno in riscossione nel 1953, la quota di tributo iscritta in ciascun articolo è, in sede di riscossione, arrotondata per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso è posto in riscossione.

La differenza tra la somma risultante dalla normale tariffazione del ruolo e quella arrotondata è devoluta in conto spese di esercizio per la meccanizzazione.

(È approvato).

## ART. 15.

Il Ministero per le finanze ha la vigilanza sul Consorzio. Quando ricorrano gravi inadempienze od irregolarità, esso può disporre, con proprio decreto motivato, la decadenza degli organi del Consorzio e la nomina di un Commissario per la gestione o la liquidazione.

(È approvato).

## ART. 16.

Per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato, quando essi importino un movimento di schede contemporaneo alla compilazione dei ruoli, è dovuto al Consorzio un compenso nella misura che sarà determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Consorzio medesimo.

Nel caso in cui i lavori richiedano un movimento di schede non contemporaneo alla compilazione dei ruoli, il compenso è determinato, caso per caso, di comune accordo tra l'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio.

(È approvato).

## ART. 17.

Nel caso di mancato pagamento, da parte degli esattori delle imposte dirette, dei contributi previsti nelle lettere a) e b) dell'articolo 13, e di mancato versamento al Consorzio del contributo indicato alla lettera c) dell'articolo stesso, il Ministero per le finanze può, per il loro recupero, autorizzare la compilazione di ruoli straordinari, da darsi in carico ai ricevitori provinciali per la riscossione in unica so-

luzione con le norme che regolano la riscossione delle imposte dirette.

La somma dovuta dall'esattore moroso è aumentata dell'aggio del 2 % (due per cento) per il ricevitore provinciale e della indennità di mora del 5 % (cinque per cento) a favore dello Stato o del Consorzio.

(È approvato).

## ART. 18.

Nei casi in cui l'aliquota complessiva per la tariffazione dei ruoli risulti formata con più di tre cifre decimali, essa è applicata a ciascun articolo ridotta a tre decimali, con arrotondamento in difetto, quando l'ultima cifra non supera il quattro, ed in eccesso dal cinque in su.

La differenza in più o in meno fra il carico totale del ruolo risultante, nella liquidazione del frontespizio, dall'applicazione integrale delle aliquote, ed il carico totale dato dalla tariffazione dei singoli articoli, va in aumento o in diminuzione del carico dell'unico Ente impositore; del solo carico erariale quando il ruolo riguarda altri Enti impositori oltre lo Stato; dell'Ente impositore che ha il carico più elevato, quando, fra più Enti impositori, non figura lo Stato.

(È approvato).

## ART. 19.

Le persone addette ai centri meccanizzati od al rilevamento statistico sono vincolate al segreto d'ufficio per ogni notizia di cui vengano a conoscenza in dipendenza dell'esercizio della propria funzione.

In caso di violazione, si applica l'articolo 326 del codice penale.

(È approvato).

## ART. 20.

Per le vertenze, che dovessero sorgere tra enti impositori e Consorzio circa l'applicazione delle norme contenute nello statuto di cui al precedente articolo 12 ed, in genere, per quanto concerne la meccanizzazione dei ruoli, affidata al Consorzio stesso, sono applicabili le norme dell'articolo 100 del testo unico sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401.

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche al regolamento per i biglietti di Stato, approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393 » (2691):

Presenti e votanti. . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari : . . . . .	4

*(La Commissione approva).*

« Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il

decennio 1954-63 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali ». (2638).

Presenti e votanti. . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	9

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Cicerone, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Palma, Farinet, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Pesi, Ponti, Saggin, Salizzoni, Scarpa, Tremelloni, Tudisco, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zagari.

*È in congedo:*

Marotta.

**La seduta termina alle 10.45.**